


CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 6 NOVEMBRE 2015, N. 44645: veicoli fuori uso e la condizione di rifiuto

«...deve ricordarsi, con riferimento ai veicoli fuori uso, quanto già affermato da questa Corte in una recente decisione (Sez. 3, n. 11030 del 5/2/2015, Andreoni, Rv. 263248), dove si è precisato, richiamando alcuni precedenti giurisprudenziali, che la disciplina di settore, pure indicata nel dettaglio, considera sia il veicolo di cui il proprietario si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi, sia quello destinato alla demolizione, ufficialmente privato delle targhe di immatricolazione, anche prima della consegna ad un centro di raccolta, nonché quello che risulti in evidente stato di abbandono, ancorché giacente in area privata (Sez. 3, Sentenza n. 40747 del 2/4/2013, De Mariani, Rv. 257283; Sez. 3, n. 22035 del 13/4/2010, Brilli, Rv. 247625; Sez. 3, n. 23790 del 15/5/2007, Macciomei, Rv. 236953 ; Sez. 3, n. 33789 del 23/6/2005, Bedini, Rv. 232480; Sez. 3, n. 21963 del 4/3/2005, D'agostino, Rv. 231639. V. anche Sez. 3 n. 27074 del 20/5/2008, Nicolì, non massimata).

Tale condizione di rifiuto, inoltre, non può essere del tutto esclusa neppure con riferimento ai veicoli sottoposti a sequestro, quando questi, per le modalità con le quali sono detenuti, siano da considerare obiettivamente destinati all'abbandono (Sez. 3, n. 41775 del 5/10/2004, Castiglia, Rv. 230335; Sez. 3, n. 16249 del 20/3/2002, Camposano, Rv. 221568; Sez. 3, n. 414 del 27/1/2000, Cavagnoli, Rv. 216451. V. anche Sez. 6, n. 36809 del 8/4/2008, Pace, Rv. 241525). »

«... il fatto che una sostanza o un oggetto siano suscettibili di riutilizzazione economica non esclude necessariamente la loro natura di rifiuto. »



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

UDIENZA CAMERA DI
CONSIGLIO
DEL 22/10/2015

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAVERIO FELICE MANNINO

Dott. RENATO GRILLO

Dott. ORONZO DE MASI

Dott. LUCA RAMACCI

Dott. GIOVANNI LIBERATI

- Presidente - SENTENZA
N. 1844/2015

- Consigliere -

- Consigliere - REGISTRO GENERALE
N. 24703/2015

- Rel. Consigliere -

- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA


sul ricorso proposto da:

LONDEI GIORGIO N. IL 14/12/1949

avverso l'ordinanza n. 16/2015 TRIB. LIBERTA' di PESARO, del
28/04/2015

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. *F. Balot*

in esecuzione dell'art. 10 del r.d. n. 1398/1948



Udit i difensor Avv.;

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Pesaro, con ordinanza del 28/4/2015 ha respinto l'appello, proposto nell'interesse di **Giorgio LONDEI**, avverso l'ordinanza con la quale, in data 30/3/2015, il Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale aveva rigettato la richiesta di revoca del decreto di sequestro preventivo emesso il 7/11/2014 ed avente ad oggetto un'area di circa 1.000 mq, adibita a deposito di autobus dismessi, pezzi meccanici, copertoni usati e documentazione amministrativa in relazione al reato deposito non autorizzato di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi di cui all'art. 256, comma 1, lettere a) e b) d.lgs. 152\06.

Avverso tale pronuncia il predetto propone ricorso per cassazione tramite il proprio difensore di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2. Con un primo motivo di ricorso deduce la violazione di legge, rilevando che il Tribunale avrebbe erroneamente qualificato come rifiuti i materiali depositati, facendo peraltro erroneo riferimento alla disciplina sui rottami ferrosi ed alla cessazione della loro caratteristica di rifiuto.

3. Con un secondo motivo di ricorso osserva che sarebbe stata dimostrata ai giudici dell'appello la volontà di non disfarsi dei materiali sequestrati, come dimostrato da una proposta di permuta ed altra documentazione prodotta.

Insiste, pertanto, per l'accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

Il ricorrente lamenta, sostanzialmente, che, con richiami non pertinenti a specifiche disposizioni, il Tribunale avrebbe erroneamente qualificato come rifiuti le cose depositate sull'area in sequestro, senza considerare che l'intenzione di disfarsi delle stesse sarebbe smentita dalla documentazione prodotta.

L'ordinanza impugnata richiama, nel dettaglio, lo stato dei luoghi come





accertato dalla polizia giudiziaria che aveva proceduto alle indagini, riportando testualmente la descrizione contenuta in una nota redatta dai Carabinieri del NOE di Ancona.

Rileva il Tribunale che alcuni autobus in disuso si presentavano parzialmente smontati ed esposti agli agenti atmosferici, con all'interno rifiuti pericolosi e non pericolosi, quali pezzi meccanici contaminati da olio, cartelloni pubblicitari danneggiati, bancali di legno, imballaggi, cerchioni, pneumatici fuori uso, cinquanta chili di cavi elettrici, fusti contenenti parti meccaniche, il tutto a contatto col suolo e con presenza di vegetazione spontanea, nidi di vespe, zanzare ed altri insetti.


Alla luce di tale stato di cose, il Tribunale ha rilevato, con riferimento ai rottami ferrosi, che gli stessi erano qualificabili come rifiuti, giungendo ad analoghe conclusioni con riferimento agli autobus, indicati, correttamente, come veicoli fuori uso.

Nel far ciò, i giudici dell'appello hanno preso in esame anche le diverse deduzioni difensive, osservando come le condizioni in cui versavano i materiali deponeva inequivocabilmente per la loro qualificazione come rifiuti, escludendo la rilevanza della documentazione attestante l'esistenza di contratti con operatori commerciali intenzionati ad acquistare gli automezzi.

Le conclusioni cui è pervenuto il Tribunale paiono corrette.

2. Va rilevato, in primo luogo, che, per quanto è dato rilevare dal contenuto del ricorso e dell'ordinanza impugnata, unici atti a cui questa Corte ha accesso, emerge che le censure concernenti la non condivisa qualificazione dei materiali come rifiuti riguardano esclusivamente gli pneumatici e gli autobus, nulla rilevando il ricorrente in merito ai materiali di diversa tipologia, pure rinvenuti sull'area e all'interno dei veicoli.

Ciò posto, deve ricordarsi, con riferimento ai veicoli fuori uso, quanto già affermato da questa Corte in una recente decisione (Sez. 3, n. 11030 del 5/2/2015, Andreoni, Rv. 263248), dove si è precisato, richiamando alcuni precedenti giurisprudenziali, che la disciplina di settore, pure indicata nel dettaglio, considera sia il veicolo di cui il proprietario si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi, sia quello destinato alla demolizione, ufficialmente privato delle targhe di immatricolazione, anche prima della consegna ad un centro di raccolta, nonché quello che risulti in evidente stato di abbandono, ancorché giacente in area privata (Sez. 3, Sentenza n. 40747 del 2/4/2013, De Mariani, Rv. 257283; Sez. 3, n. 22035 del 13/4/2010, Brilli, Rv. 247625; Sez. 3, n. 23790 del 15/5/2007, Macciomei, Rv. 236953 ; Sez. 3, n. 33789 del 23/6/2005, Bedini, Rv. 232480; Sez. 3, n. 21963 del 4/3/2005, D'agostino, Rv. 231639. V.



anche Sez. 3 n. 27074 del 20/5/2008, Nicoli, non massimata).

Tale condizione di rifiuto, inoltre, non può essere del tutto esclusa neppure con riferimento ai veicoli sottoposti a sequestro, quando questi, per le modalità con le quali sono detenuti, siano da considerare obiettivamente destinati all'abbandono (Sez. 3, n. 41775 del 5/10/2004, Castiglia, Rv. 230335; Sez. 3, n. 16249 del 20/3/2002, Camposano, Rv. 221568; Sez. 3, n. 414 del 27/1/2000, Cavagnoli, Rv. 216451. V. anche Sez. 6, n. 36809 del 8/4/2008, Pace, Rv. 241525).

Va pertanto ritenuta pienamente corretta la valutazione operata dal Tribunale attribuendo significato determinante alle condizioni di obiettivo abbandono delle cose rinvenute.

3. Quanto alla documentazione menzionata dal ricorrente, che dimostrerebbe la destinazione degli autobus e degli pneumatici alla cessione a terzi, va rilevato che la stessa non può essere presa in esame in questa sede di legittimità e che il Tribunale, nell'escluderne la rilevanza, ha evidenziato la natura meramente preliminare degli accordi con i terzi interessati all'acquisto, mentre del tutto inconferente è la vendita di un mezzo non sottoposto a sequestro, in data successiva all'accertamento del reato, che si assume documentata con una fattura pure prodotta ai giudici dell'appello.

Del resto, il fatto che una sostanza o un oggetto siano suscettibili di riutilizzazione economica non esclude necessariamente la loro natura di rifiuto.

4. Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile e alla declaratoria di inammissibilità - non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186) - consegue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro 1.000,00

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 (mille) in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in data 22.10.2015

Il Consigliere Estensore
(Dott. Luca RAMACCI)

Il Presidente

(Dott. Saverio F. MANNINO)